



TRIBUNALE DI CROTONE
UFFICIO DI PRESIDENZA

P.Por. 7
Decreto n. 7 /2020

- > Ai Presidenti di Sezione e a tutti i Magistrati, togati ed onorari, del Tribunale di Crotone;
 - > A tutti i professionisti che collaborano con il Tribunale di Crotone in qualità di amministratori giudiziari e curatori fallimentari (a mezzo mail a cura della cancelleria penale e della cancelleria fallimenti ed esecuzioni);
 - > Ai Direttori amministrativi ed ai funzionari responsabili delle cancellerie
- » Si pubblichi anche sul sito web del Tribunale nell'area "Amministrazione trasparente".

OGGETTO: LE NUOVE IPOTESI DI INCOMPATIBILITÀ PER AMMINISTRATORI GIUDIZIARI, CURATORI, COMMISSARI, LIQUIDATORI E COADIUTORI DI CUI AL D.LGSL. N. 54/2018

Visto il decreto n. 98/2018, emesso da questo Presidente in data 4-6-2018 che di seguito si trascrive integralmente:

"È approvato solo alcuni giorni fa in Gazzetta Ufficiale (la n. 121 del 26 maggio 2018) il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 54, emanato - in attuazione dell'art. 33, commi 2 e 3, L. n. 161/2007 (Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) - per disciplinare in principalità, con disposizioni ulteriori, in modo quanto mai rigoroso, il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari nominati nell'ambito delle procedure di prevenzione penale e dei loro coadiutori.

Il provvedimento prevede, in via generale ed oggettiva, l'incompatibilità degli amministratori giudiziari e dei loro coadiutori per rapporti di parentela, affinità, convivenza e, comunque, anche soltanto di assidua frequentazione, con qualunque magistrato risulti addetto all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico.

In sostanza, l'incompatibilità è prevista non già con riferimento ai soli magistrati dell'ufficio che conferiscano gli incarichi, ma - per una sorta di proprietà transitiva - con qualunque altro magistrato addetto al medesimo ufficio cui appartengono i magistrati conferenti gli incarichi stessi.

Ciò renderà, all'evidenza, particolarmente rischioso intrattenere rapporti di frequentazione e amicizia tra magistrati e professionisti, anche se essi non abbiano contatti diretti di tipo lavorativo.

Il decreto esige che l'amministratore nominato depositi entro due giorni dalla comunicazione della nomina una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità, a pena di essere sostituito d'urgenza, sostituzione che verrà disposta anche nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità. Quando poi venga resa una dichiarazione di circostanze non corrispondenti al vero da parte di un soggetto iscritto ad un albo professionale, il tribunale deve segnalarlo all'ordine o al collegio professionale ai fini della valutazione di competenza in ordine all'esercizio dell'azione disciplinare, nonché al presidente della Corte di appello affinché dia notizia della segnalazione a tutti i magistrati del distretto.

Per di più nella dichiarazione il soggetto incaricato deve comunque indicare l'esistenza di rapporti di coniugio, unione civile o convivenza di fatto, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado, o frequentazione assidua, con magistrati, giudicanti o requirenti, che appartengano addirittura all'intero distretto di Corte di appello nel quale ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è pendente il procedimento.

Il presidente della Corte di appello dovrà tener conto delle risultanze delle dichiarazioni ai fini dell'esercizio, su tutti gli incarichi conferiti, del suo potere di sorveglianza.

Analoghe, anche se non identiche, le prescrizioni dettate per i coadiutori degli amministratori giudiziari, che a loro volta devono redigere entro due giorni la medesima dichiarazione circa le incompatibilità, ma consegnandola in tal caso all'amministratore giudiziario che, entro i due giorni successivi, deve depositare in cancelleria la dichiarazione del coadiutore; se il coadiutore non consegnerà la dichiarazione o se dalla dichiarazione emergerà la sussistenza di una causa di incompatibilità, l'amministratore giudiziario non potrà avvalersi del coadiutore nominato.

Ebbene, tutte queste prescrizioni sono state tout court estese - apportando talune modifiche alla legge fallimentare, alla disciplina della procedura di amministrazione straordinaria e a quella di due procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento - ai curatori fallimentari e ad alcuni organi delle predette procedure concorsuali.

Il provvedimento prevede infatti, in via estensiva, le stesse ipotesi di incompatibilità sopra indicate anche per i curatori fallimentari e i relativi coadiutori, nonché per i commissari che nella prima fase di apertura delle procedure di amministrazione straordinaria siano autonomamente nominati dal Tribunale (e non dal MISE) e ai loro coadiutori, ed anche, in materia di sovraindebitamento, al gestore eventualmente nominato dal giudice quale



affidatario del patrimonio del debitore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori quando sia proposto agli stessi un accordo di ristrutturazione ed il piano preveda tale gestore, ed infine al liquidatore che venga a sua volta nominato quando sia dichiarata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

Alla luce di tali nuove disposizioni, è mio dovere istituzionale segnalarle a tutti gli interessati, magistrati e professionisti in indirizzo, invitandoli ad attenersi scrupolosamente alle stesse, tenendo conto, comunque, che esse entreranno in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del D.Lgs. 54/2018 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e quindi a partire dal 25 giugno 2018 (mentre più avanti entreranno in vigore le disposizioni che prevedono la redazione e l'invio telematico delle dichiarazioni di incompatibilità).

In ogni caso, i responsabili delle cancellerie, secondo le disposizioni che impartirà la Dirigente amministrativa, adotteranno quanto prima le necessarie misure organizzative per la ricezione, conservazione e trasmissione (in primo luogo ai giudici dei collegi che devono provvedere alla eventuali sostituzioni dei soggetti nominati) delle dichiarazioni di incompatibilità previste dal suddetto D.Lgs., dandone quindi notizia a questo Presidente.”

Viste le disposizioni adottate dal Dirigente amministrativo all'epoca in servizio presso il Tribunale di Crotone, con apposito ordine di servizio;

Rilevato che ad oggi non sono pervenute dichiarazioni di incompatibilità;

Ritenuto necessario richiamare l'attenzione dei magistrati (compresi quelli di nuova nomina), e del personale di cancelleria sul contenuto delle disposizioni in oggetto.

Si dispone la comunicazione del presente provvedimento a tutti i soggetti in indirizzo e la pubblicazione dello stesso sul sito Web del Tribunale, nella sezione “Amministrazione trasparente”

Crotone, 20-01-2020

Il Presidente del Tribunale

Maria Vittoria Marchianò

